IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. XI - Novembre 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. del S. Officio** I. Decreto circa il sacerdote G. Turmel, p. 321. II. Decretum super masturbatione, p. 324. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Rescritto d'indulgenza per la recita delle ore canoniche, p. 325. - **S. R. Rota** I. Di nullità del matrimonio per impotenza muliebre, p. 326. II. Della scomunica contro gli usurpatori di beni ecclesiastici, p. 329. — **LEGISLAZIONE CONCORDATARIA.** R. D. sui resoconti di fabbricerie, etc. p. 333 - Circolare su le lauree in teologia, p. 335 - Circolare sui doveri religiosi delle organizzazioni giovanili, p. 336. — **QUESITI MINORI** (n. 45 50), p. 336. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 341. — **RECENSIONI,** p. 350. — **FATTI DEL MESE,** p. 351.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio.

I.

Si dichiara scomunicato vitando *e si degrada il sacerdote Giuseppe Turmel e si mettono all'Indice dei libri proibiti dodici sue opere.*

Decreto. – Sacerdos Iosephus Turmel, ex archidioecesi Rhedonensi in Gallia, iam anno 1892 munere docendi, quod in Seminario Maiore Rhedonensi obibat, ab E.mo Cardinali Place suo Archiepiscopo privatus est, eo quod nonnullis ex suis alumnis praesentiae reali Iesu Christi in S.ma Eucharistia se non credere declaraverat.

Anno 1901 E.mus Cardinalis Richard, Archiepiscopus Parisiensis, de speciali mandato et nomine Sacrae Congregationis Indicis, Sacerdotem Turmel graviter monebat ob articulos haereticales ab ipso editos in foliis periodicis « Revue d'histoire et de littérature religieuses », quorum infelix Sacerdos A. Loisy moderator erat; addito vetito, ne quid deinceps ad sacras disciplinas pertinens absque praevia approbatione ecclesiastica publici iuris faceret.

Anno 1908 coram Ill.mo ac Rev.mo Domino Augusto Dubourg, suo Archiepiscopo, absolute negavit se sub falsis nominibus « A. Dupin » et « G. Herzog » duos libros contra dogmata S.mae Trinitatis et Virginitatis Mariae, nec non contra alias S.mae Matris Dei praerogativas scripsisse, firmiter asserens cum dictis auctoribus nihil prorsus se commune habere, immo eos ne novisse quidem. Illa vero occasione, ad quamvis suspicionem a se avertendam, suo Ordinario sub die 22 Maii 1908 explicitam professionem fidei catholicae in scriptis exhibuit. Praefati duo libri, primus sub nomine « A. Dupin » vi decreti diei 25 Maii 1908 et alter sub nomine « G. Herzog » vi decreti diei 5 Iulii 1909, in Indicem librorum prohibitorum dein inscripti fuerunt.

Ab anno 1909 usque ad annum 1911 Sacra Congregatio Indicis septem opera Sacerdotis Turmel tribus diversis decretis, latis respective diebus 5 Iulii 1909, 7 Martii 1910 et 2 Ianuarii 1911, proscripsit ac damnavit; auctor vero post singulas damnationes suo Archiepiscopo in scriptis absolute se subiiciebat, declarans se doctrinae catholicae firmiter adhaerere.

Haud tamen exinde a sua nefaria opera cessavit, sed sub diversis itidem falsis nominibus alios libros aut articulos identidem edere perrexit, blasphemias in Deum continentes, haeresim propugnantes, ipsorumque religionis fundamentorum eversivos, qui ei tamquam auctori, etsi ipso pertinaciter negante, adscribebantur.

Anno demum 1929, cum ex peracta inquisitione sufficientia collecta essent argumenta ad Sacerdotem Turmel plurium horum operum sub diversis nominibus editorum tamquam verum auctorem designandum, ab E.mo Cardinali Charost, Archiepiscopo Rhedonensi, de mandato Supremae Sacrae Congregationis S. Officii, regularis instructus est processus, in quo Sacerdos Turmel, constitutis subiectus diebus 10, 20, 21, 23 Decembris 1929 et 10 Ianuarii 1930, et non obstantibus suis firmis, iteratis, immo et iuratis negationibus, de reitate convictus, poena suspensionis a divinis mulctatus est sententia die 23 Ianuarii 1930 lata et in fasciculo « Semaine Religieuse du Diocèse de Rennes » diei 25 Ianuarii 1930 edita.

Paulo antequam ei suspensio a divinis intimaretur, infelix hic Sacerdos suam reitatem fortiter negare pergens, E.mo Archiepiscopo declaravit se libenter esse paratum professionem emittere fidei catholicae; paucis tamen diebus post, iam a divinis suspensus, ad editorem Rieder manuscriptum misit alterius voluminis operis *Catéchisme pour adultes* in eum finem evidenter conscripti religionem christianam oppugnandi et atheismum propagandi.

Cum tandem se manifeste detectum perspexisset, duabus epistulis diebus 25 Martii et 1 Aprilis currentis anni ad E.mum Cardinalem Charost datis, Sacerdos Turmel confessus est se plurimos articulos et quatuordecim opera edidisse sub sequentibus quatuordecim falsis nominibus: « Louis Coulange; Henri Delafosse; Armand Dulac; Antoine Dupin; Hippolyte Gallerand; Guillaume Herzog; André Lagard; Robert Lawson; Denys Lenain; Paul Letourneur; Goulven Lézurec; Alphonse Michel; Edmond Perrin; Alexis Vanbeck ».

Ut facile est intelligere, ex tot libris et articulis sub diversis nominibus prodeuntibus, haeresim ac impietatem propugnantibus, legitima orta est suspicio ne in Gallia totidem adessent Sacerdotes qui fidei catholicae adversarentur; quod quidem clero Gallico gravem profecto et manifestam iniuriam inurebat.

Cum igitur Sacerdos Turmel quadraginta iam abhinc annis ideas

catholicae fidei contrarias expresserit, et pluries monitus, poenisque ab auctoritate ecclesiastica plexus, prout ex dictis constat, non resipuerit, necnon quotidie Sacrum litare sit ausus, E.mi ac Rev.mi Patres rebus fidei ac morum tutandis praepositi, in Plenario Conventu Feria V, loco IV, die 6 Novembris 1930 habito, procedendi formam Supremi S. Tribunalis S. Officii propriam ad normam can. 1555 sequuti, praeaudito RR. DD. Consultorum voto, decreverunt:

1. – Duodecim opera Sacerdotis Iosephi Turmel, quorum tituli infra notantur, sub diversis nominibus edita, sed ab ipso uti propria agnita, praeter alia duo iam damnata et in Indicem relata, tanquam praedamnata habenda esse atque in Indicem librorum prohibitorum esse inserenda:

Louis Coulange, *La Vierge Marie*, Paris, Rieder, 1925. – Id., *La Messe*, Paris, Rieder, 1927. – Id., *The Life of the Devil*, London, 1929. – Id., *Catéchisme pour adultes* (2 voll.), Paris, Rieder, 1929–30.

Henri Delafosse, *Le Quatrième Evangile*, Paris, Rieder, 1925. – Id., *Les écrits de Saint Paul: L'Epître aux Romains*, Paris, Rieder, 1926. – Id., *Les écrits de Saint Paul: La première Epître aux Corinthiens*, Paris, Rieder, 1926. – Id., *Les écrits de Saint Paul: La seconde Epître aux Corinthiens. Les Epîtres aux Galates, aux Colossiens, aux Ephésiens, et Philémon*, Paris, Rieder, 1927. – Id., *Les écrits de Saint Paul: L'Epître aux Philippiens. Les Epîtres aux Thessaloniciens: Les Epîtres Pastorales. L'Epître aux Hébreaux*, Paris, Rieder, 1928. – Id., *Lettres d'Ignace d'Antioche.* Traduction nouvelle avec introduction et des notes. Paris, Rieder, 1927.

André Lagarde, *The Latin Church in the Middle-Age.* Edimburgh, 1925.

Edmond Perrin, *Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique.* Voll. I, II: *Dieu.* Traduction nouvelle avec une introduction et des notes. Paris, Rieder, 1927–29.

2. – Ipsum, iam incursum in excommunicationem latae sententiae ad norman can. 2314 § 1, 1°, nunc excommunicatione nominatim ac personaliter damnatum prout vi praesentis decreti damnatur; omnibus plecti poenis publice excommunicatorum; atque insuper vitandum esse et ab omnibus vitari debere;

3. – Eumdem etiam degradationis poena cum omnibus iuris effectibus subiici;

4. Ab excommunicatione vero, de qua supra, ipsum absolutum non iri, nisi datis antea verae resipiscentiae signis, et retractatis formiter omnibus suis erroribus per declarationem a S. Officio probandam et publici iuris faciendam. Quibus tantum praestitis et non aliter, ipsum posse ad Sacramenta more laicorum iterum admitti.

Et eadem Feria V S.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita Audientia R. P. D. Assessori concessa, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit atque publicandam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 8 novembris 1930.

Angelus Subrizi
Supremae S. Congr. S. Officii Not.

II.

Super illiceitate masturbationis [« A. A. S. », XXI, pag. 490].

Dubbio. – Huic Supremae Sacrae Congregationi Sancti Officii proposito dubio: « Utrum licita sit masturbatio directe procurata ut obtineatur sperma, quo contagiosus morbus, *blenorragia*, scientifice detegatur et quantum fieri potest curetur ».

E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales inquisitores generales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, praehabito RR. PP. Consultorum voto, feria IV, die 24 Iulii 1929, respondendum esse censuerunt: *Negative.*

Etin sequenti feria VI, die 26 eiusdem mensis et anni, S.mus D. N.D. Pius divina Prov. Pp. XI, in audentia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 2 Augusti 1929.

A. Subrizi, *Supremae S. C. S. O. Subst. Notarius.*

ADNOTATIO

Cum huiuscemodi documentum insertum sit in « Acta Ap. Sedis », et authentice promulgatum, officii nostri ducimus et illud – deficientibus utilioribus – collectioni nostrae inserere. Ceterum, ad doctrinam quod attinet, nihil addit communi notitiae; cum quisque ethicae etiam naturalis, ne dicam theologiae moralis, vel summa principia a limine salutaverit, nosse debeat tunc tantum ad bonum, atque etiam necessarium effectum, posse aliquid intrinsece malum permitti fieri, si hoc malum *subsequatur* bonum effectum, non si *antecedat*: in casu autem necessario antecedit, ut palam est. Unde vix intelligitur quomodo dubium hoc proponi potuerit praesertim attenta nota damnatione propositionis Caramuelis. Sed ad praxim quod attinet, fortasse superflua resolutionis huius publicatio non est: nam hisce diebus, quibus in medicina arte tam invaluit doctrina de secretionibus internis (endocrinologia), frequenter medici postulant ut sperma analysi subiiciatur, nec solum ad effectum de quo in dubio; immo etiam in nonnullis processibus de nullitate matrimonii ob impotentiam viri, nonnumquam haec analysis a perito sollicitatur. Ratio facilior et, malo fato, usitatior pro-

curandi spermatis est ea de qua in dubio: quae hic explicite damnatur ut illicita. Non tamen desunt rationes *indirecte* id procurandi, nempe per actionem bonam vel indiferentem, v. g. sumendo potionem *quae in somno* pollutionem cum magna probabilitate causet; secluso enim periculo actualiter consentiendi in voluptatem, quod in casu procul abesse videtur, id agere non damnaremus.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Si concede l'indulgenza plenaria per la recita dell'ufficio divino dinanzi al SS. Sacramento fatta da chierici in sacris [« A. A. S. », XXII, pag. 493].

Rescritto. – S.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI, in Audientia diei 17 Octobris c. a. infrascripto Card. Poenitentiario Maiori impertita, vota sacerdotum in civitate Lauretana occasione X Eucharistici conventus nationalis coadunatorum libentissime excipiens, ad cleri devotionem et amorem erga Augustissimum Eucharistiae Sacramentum magis magisque fovendum, benigne concedere dignatur est ut clerici in sacris constituti, qui integrum divinum Officium, quamvis in partes distributum, coram S.mo Sacramento sive publicae adorationi exposito, sive in tabernaculo adservato, recitaverint, indulgentiam plenariam, suetis, conditionibus, lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Poenitentiariae, die 23 octobris 1930.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Appena è necessario mettere in luce l'importanza pratica di questa concessione, che tutto il Clero accoglierà con l'animo più grato: le consuete condizioni, in pratica, si ridurranno all'aggiunta di preghiere pel S. Padre, onere che compiremo ben lietamente. Per la dottrina il rescritto merita d'esser messo in rilievo, al confronto col canone 932: « Opere, cui praestando quis lege aut praecepto obligatur, nequit indulgentia lucrifieri, nisi in eiusdem concessione aliud expresse dicatur ». Che l'ufficio divino sia *per legge* prescritto ai chierici *in sacris*, consta dalle autorità allegate al canone 135, segnatamente dalla cost. *Divino affiatu*, di Pio X, 1° novembre 1911; la *circostanza* aggiunta di recitarlo dinanzi al S.mo non è, è vero, prescritta, ma non è che una circostanza, non un'opera differente. Perciò comunemente insegnasi che con tale recita, p. es., non si acquistano le indulgenze delle quarantore, o altre concesse per la visita al S.mo. Vi supplisce abbondantemente l'attuale esplicita concessione.

Sacra Romana Rota.

I.

Asseritur impotentia mulieris ex occlusione vaginae per uterum. [« Decis. Rot. », vol. XIV pag. 165, vol. XV, pag. 109].

Dioecesis N. – *Nullitatis matrimonii* (28 maii 1921, 29 aprilis 1922). — Albertus medicus, mense februario 1911, matrimonium contraxit cum Frida Pia, ex lutherana mox catholica. Quinque circiter annos coniuges cohabitarunt, non suscepta prole: ortis dissensionibus, mense octobri 1916 Albertus Fridam domo eiecit, priusque a iudice laico separationem legalem, deinde a. 1919 etiam nullitatis declarationem propter mulieris impotentiam obtinuit. Cupidus deinde status sui libertatem etiam in foro Ecclesiae recuperandi, impetravit commissionem pontificiam ad S. R. Rotam, in qua causa bis cognita est et conclusa per binas conformes sententias, alteram coram Rossetti, alteram coram Prior, decano, diebus ut supra. Ad dubium nempe: « An constet de nullitate matrimonii in casu », *affirmativa* responsio data est.

Causa haec non levis momenti est, etiam quoad doctrinam: nam impotentia statuitur non propter organa copulae defectiva, sed propter defectum organorum post-vaginalium, ac simul eleganter servatur principium: impotentiam *coeundi*, non autem *gignendi* aut generandi esse impedimentum matrimonii dirimens; scilicet nullitas eruitur semper ex incapacitate organi copulationis, nempe vaginae, quae licet *physiologice* videatur capax, non est tamen si consideretur *iuridice*, in suo officio vaginae, quod est officium canalis sperma transmittentis, non autem sacci sperma occludentis. Incapacitas nempe est quidem extrinseca, propter defectum uteri qui vaginam claudit et immutat in saccum, sed est tamen realis, adeo ut talis vagina organum copulationis et commixtionis seminum esse nequeat. Hinc vera impotentia *coeundi*.

Utraque sententia rotalis praemittit certissimum et iam iure definitam (cod. can. 1068) *impotentiam*, non *sterilitatem* matrimonium dirimere; impossibilitatem nempe habendi copulam carnalem in ordine ad generationem, ita scilicet ut vir et mulier fieri non possint una caro; quo in casu contractus matrimonialis caret suo obiecto formali essentiali. Hinc commune effatum impotentiam coeundi, non generandi, dirimere matrimonium. Sed cum definitur haec impotentia coeundi, seu in quo consistat « copula carnalis in ordine ad generationem » incipit dissensio scriptorum. Antiquior et traditionalis sententia est copulam matrimonialem eam esse, qua membrum virile ingreditur vaginam in eaque verum semen virile effundit, quibus, ut aiunt, *actio humana* quoad generationem in sua essentia concluditur: coetera sunt *actio naturae*.

Aliis verbis, quidquid pertinet ad *receptionem* seminis est pro impotentia quidquid deest ad *elaborationem* suscepti seminis est pro sterilitate, hinc ipsa carentia ovariorum. « Terreni parentis – ait Lactantius (*De opif. Dei*, c. XIX) – nihil est nisi ut humorem corporis, in quo est materia nascendi, cum sensu voluptatis, emittat vel recipiat; et citra hoc opus sistit, cetera iam sunt Dei ». — Alii, contra, recentiores, copulam matrimonialem eam retinent, ex qua, physiologice, seu *attento integro apparatu generativo*, sequi possit generatio; secus, posita quoque penetratione et seminatione intra vas mulieris, non est copula matrimonialis, et ideo adest impotentia (Antonelli, *De conceptu impot.*, n. 97; Bucceroni, *Theol. moral.*, vol. II, n. 994). Quin hanc controversiam dirimere velit, utraque rotalis *iuridice*, considerat solummodo « an sententia quae tenet copulam perfectam haberi per penetrationem mulieris cum seminis effusione, quin aliud requiratur, *probabilis* sit » esto quod contraria sententia sit quoque probabilis, vel etiam probabilior. Nam in tali hypothesi habetur dubium iuris, et in quovis dubio sive iuris sive facti, standum est pro valore matrimonii iam contracti; immo etiam contrahendi: « Si iuris dubium vertit, quia legis dubiae nulla est res, convenit matrimonium contrahi licite et valide » (D'Annibale, *Summ.*, n. 317): quod nuper explicite statuit can. 1068, § 2. Cum itaque primae sententiae probabilitas a nemine denegari possit, sive perpendantur rationes quibus fundatur, sive ratio habeatur auctoritatis extrinseca quae ei favet (Cfr. Sanchez, *Sacr. matr.*, l. VII, disp. 92, n. 11; Pontius, *De matr.*, l. VII, c. 60; Gasparri, *De matr.*, I ², 574), consequenter in foro iudiciali sequenda omnino est; et Rota iam saepius hanc tantum in usum deduxit; cfr. vol. VIII, dec. X, p. 101 (coram Prior, 17 april. 1916).

In inquisitione igitur de impotentia mulieris, nihil refert organorum post vaginalium statum et functiones perpendere, nisi quatenus istorum conditio in functiones vaginales influere possit. Nam si considerentur ea organa per se, posita etiam eorum conditione anormali, generandi ad summum, seu elaborandi susceptum sperma, haberetur incapacitas, nempe sterilitas: hinc v. g. infantilismus uteri, ut in casu, aut succisio ovariorum ut in aliis, debet praetermitti. Sed ea organa debent considerari, non in se, verum in eorum influxu in conditionem vaginae et in functiones vaginales: ex vagina enim, prout est normalis vel anormalis, iuridice, ad suas functiones exercendas capax vel incapax, desumitur potentia vel impotentia.

Iamvero, cum coitus maritalis, uti vidimus, duobus elementis constet, penetratione nempe vaginae et effusione seminis in eadem vagina, ipsa penetrabilis esse debet, et seminis receptiva, non quomodocumque, sed *ita* ut inde semen transire debeat ad uterum ubi sequitur suscepti elaboratio. Donec ea transmissio fiat, vera seminis susceptio,

in ordine ad generationem, nulla est. Vagina enim est « organum ad instar flaccidi *canalis* ex utraque parte aperti, ita ut hinc admittere possit penetrationem membri, inde receptum semen natura duce ad alia organa libere transmittere, adeo ut non sit minor defectus in ea occludi ex una quam ex alia parte. Ideo si occlusa maneat vagina ex parte posteriore, qua cum utero coniungitur, iam defectus substantialis habetur in organo vaginalis, adeo ut, licet apertum eius ostium penetrationem membri admittat in eaque verum semen effundatur, non ideo perfecta dici possit copula carnalis in ordine ad generationem, cum intercipiatur relatio essentialis inter copulam et generationem prolis: nam semen depositum dici debet in sacco, non per canalem effusum; atque talis defectus copulam in se afficit, adeo ut *copulae ipsius ratione* sequi non possit generatio.

Haec doctrina per se patet, et satis videtur firmata in pluribus causis *de feminis excisis* in Sacra Congregatione Concilii agitatis, ut in Salernitana, 21 mart. 1863; Verulana, 22 iunii 1872; Albinganen., 7 sept. 1865 et Monasterien., d. 16 decemb. 1899; in quibus omnibus pronunciatum est pro nullitate, quia *simul* afferebatur defectus vaginae occlusae; nam in aliis causis de feminis excisis in quibus *solum* afferebatur genitalium post vaginalium, sive uteri sive ovariorum, defectus, ob dubium iuris, pro validitate pronunciatum est. Hanc doctrinam utraque Rotalis in casu amplectitur.

In facto enim extra controversiam est in casu nostro vaginam mulieris a viro fuisse penetratam et in eadem effusum semen virile verum. A peritis adhibitis in tribunali civili (nam in S. R. Rota mulier examinari non potuit uti contumax), quique rem confirmant sub iuramento coram iudicibus rotalibus, vagina Fridae ita describitur ut ea *brevior* normali appareat, et totaliter *occlusa* per uterum retroflexum. De primo defectu, quod nempe sit brevior normali (normalis, iuxta Hartmann, *Synops.*, pag. 14, est circ. 14–18 cm). merito iudices Rotales nullam rationem habuere. « Maior vel brevior longitudo vaginae est quid indifferens in ordine ad copulam, quae perficitur etiam non obstante vaginae brevitate; (Dr. Topai citat casus longitudinis vix 4–5 cm)., sufficit enim ad perfectam copulam etiam *incompleta* vaginae penetratio, « ut praetergrediatur ostium vaginae, tantum ut semen effundatur *intra* eam », quo obtinetur ex parte coniugum tum finis primarius matrimonii tum etiam secundarius, seu sedatio concupiscentiae. Sed sufficiens omnino ad impotentiam statuendam in casu visus est alter defectus vaginae, nempe eius occlusio per uterum retroversum et fixum. Ad rem peritus: « L'utero fu *fissato* nell'età infantile in una posizione anormale rispetto alla vagina: il suo fondo occupa lo spazio del Douglas verso il retto e il suo collo è spinto verso l'arcata del pube: il suo corpo è quindi *di traverso* al fondo della vagina. In tale con-

dizioni di posizione e di fissità, l'utero costituisce come uno sbarramento traversale al fondo vaginale: l'apice del suo collo e lo sbocco del canale cervicale non pescano nella cavità vaginale, ma, deviati sotto l'arco del pube, sono a contatto della mucosa vaginale. Ne deriva l'impossibilità di penetrazione nel collo uterino del liquido deposto in vagina, e, se non si può escludere che in casi fortuiti, *per accidens*, tale penetrazione possa avvenire, ma non è possibile che avvenga nelle condizioni normali ». Difficultas quam facit vinculi defensor, ex menstruorum in casu exsistentia (si sanguis effluit ex utero in vaginam, cur liquor seminalis ex vagina uterum penetrare nequeat?) est manifesto futilis: non enim est paritas, cum deficiat in secundo, *vis a tergo* quae adest in primo; itaque dubitari nequit agi in casu de vagina occlusa. Gravior videtur quod peritus admittat « per accidens, in casu fortuitu » posse forsan aliquando, semen in uterum venire. Sed merito reponunt iudices, iudicandum sibi esse secundum ordinario contingentia; nam quod raro et fortuito accidere forsan posset non sufficit ad supplendam copulam *per se* aptam ad generationem. Secus etiam cum semen solum *ad ostium* vaginae depositum est, adeo ut raro et fortuito possit ascendere in vaginam et etiam in uterum, unde concipi proles contingeret, sequeretur consummatio matrimonii, contra quod sentiunt onmes, cum S. Alph., l. VI, 1097; Schmalzgr. l. IV, t. 15, n. 44; Sanchez, l. VIII, disp. 99, n. 37, et disp. 93, n. 15; Pirhing, 25; Bangen l. II, pag. 113; Scavini II, 890; Gasparri n. 576. Ratio redditur a Sanchez: « quia valor matrimonii non potest pendere ex casu raro et fortuito ».

Quod autem defectus hic, in casu, matrimonium antecesserit (ab infantili aetate), et nonnisi lethali operatione chirurgica sanatio tentari possit, manifestum est. Itaque recte iudices in casu nullitatem matrimonii edixere.

II.

Circa la scomunica per gli usurpatori di beni ecclesiastici [Decis. Rot., 1921, pag. 256].

Dioecesis X. – *Excommunicationis.* – 18 agosto 1921. – Caio, Preposto generale della Congregazione religiosa X poco prima di morire istituì per testamento suo erede universale il sacerdote Romualdo, a fine di conservare sotto il di lui nome i beni alla sua Congregazione, nel diritto italico pre-concordatario incapace di ereditare. Insorsero però i nipoti di Caio, sostenendo che questi aveva in deposito molti dei loro beni e recarono la lite alla Congregazione dei Vescovi e Regolari. Non ottenendo il loro intento adirono i tribunali civili, ed ebbero sentenza che ammetteva la prova sul punto che mons. Romualdo non era che una persona interposta in favore della Congregazione religiosa: viceversa,

avendo mons. Romualdo riconvenuto i nipoti per diffamazione in quanto avrebbero definito un furto l'azione di lui, il tribunale assolse i nipoti condannando mons. Romualdo alle spese, per cui i nipoti stessi minacciano a lor volta querela di calunnia contro mons. Romualdo. Dal punto di vista civile, dunque, la lite si prospettava male per la Congregazione: ammessa la prova sul punto dell'interposta persona, era facile a prevedere che ben presto tutto il testamento del P. Caio in favore di mons. Romualdo sarebbe annullato; l'azione poi di querela per calunnia aveva ormai un fondamento legale. In tali frangenti la Congregazione religiosa consultò un ch.mo avvocato concistoriale, il comm. Virginio Jacoucci, il quale stimò prudente che si venisse a transazione: dopo molte trattative si giunse a felice componimento, per cui gli eredi si dichiararono per rogito notarile dell'8 giugno 1910, interamente tacitati dai Padri (autorizzati a ciò da un rescritto della S. C. dei Vesc. e Reg.), di ogni pretesa e d'ogni danno dietro il versamento di una somma complessiva di circa 65 mila lire. Ma ben presto si sparse la voce che i nipoti avevano incorso pubblica scomunica per tale transazione, come illegittimi usurpatori di beni ecclesiastici: avendo anzi il parroco del luogo trattato uno di loro pubblicamente come scomunicato, questi adì la Curia diocesana, che, istruita la causa, sentenziò in data 30 ottobre 1920 « che Francesco B., per essersi immesso in possesso della quota delle lire sessantacinquemila dei Padri X passatagli da mons. Romualdo, si trova irretito di scomunica riservata semplicemente alla Santa Sede ». Avendo il condannato appellato alla Rota, questa invece lo assolse con sentenza dell'8 agosto 1921, Ponente mons. Massimi; la sentenza è passata in giudicato e viene pubblicata nel XIII volume delle « Rotali », apparso in questi giorni.

Eccone le principali ragioni: *In diritto.* La transazione fu fatta nel 1910 in cui vigeva ancora la costituzione *Apostolicae Sedis* circa le censure *latae sententiae.* Sono ben noti i tre capi di essi circa gli usurpatori di beni ecclesiastici: 1° Si comminava la scomunica riservata *speciali modo* al Romano Pontefice contro « usurpantes vel sequestrantes iurisdictiones bona, reditus ad personas ecclesiasticas ratione suarum ecclesiarum aut suorum beneficiorum pertinentes ». 2° Si confermava la scomunica semplicemente riservata al Romano Pontefice, comminata dal Concilio Tridentino (sess. XXII *de ref.*, c. 11) contro chi « cuiusvis ecclesiae vel loci pii iurisdictiones, bona, census, iura, fructus et quascumque obventiones, vel emolumenta, quae in ministrorum vel pauperum necessitates converti debent, vi vel timore incusso, seu quacumque arte, aut quocumque quaesito colore in suos usus convertere, illosque usurpare praesumpserit, seu impedire ne ab iis ad quos iure pertinent, percipiantur. 3° Infine soggiacevano alla scomunica *nemini reservata* « Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque

beneplacito apostolico, ad formam Extrav. *Ambitiosae*, de reb. eccl. non alienandis ». (1).

In fatto non constava dell'esistenza del reato « externa legis poenalis violatio » poichè nessuno di questi tre capi colpisce il caso di cui si tratta.

Non il primo, che tutela i beni spettanti a persone ecclesiastiche « ratione suarum *ecclesiarum* », cioè delle chiese cui sono ascritti, o « ratione suorum *beneficiorum* » (e qui, come insegna il D'Annibale *In Const. Ap. Sed.*, n. 90, la parola *beneficia* deve intendersi in senso stretto). Non sono tali certamente i beni di Caio, religioso. Non il secondo: benchè infatti qui la materia sia enunciata più largamente, in guisa da farvi rientrare i beni religiosi, è però più ristretto l'ambito del delitto, cioè il modo di usurpazione di cui si tratta. Autorevoli commentatori hanno dichiarato che qui non si colpiscono le usurpazioni di qualsiasi genere, ma soltanto *auctoritativae et potentiales* (De Luca, *Ad Conc. Trid.*, disc. XXIII, D'Annibale, op. cit., n. 96; Lega, *De iudic. criminal.*, I, 451). Dicesi poi usurpazione *autoritativa* e *potenziale*, quella che è fatta da persone pubbliche, fornite di autorità e di potenza, non da semplici privati. Che solo questa abbia avuto di mira il Concilio di Trento, apparisce sia dalle persone di cui *principalmente* tratta quel decreto (sen. XXII, *De ref.* c. 11) « regali aut imperiali dignitate fulgentes », sia dalla parola « crimen nefandum », con cui è designato il reato, sia, e specialmente, dalle circostanze dei tempi, in cui fu decretata la censura, come ben nota il Lega, loc. cit. n. 450, 1. « Ratio legis repetenda est a diversa ratione temporum: quia antiquitus tantummodo a principibus per violentiam tyrannicam fiebant usurpationes », è vero che aggiunge: « hodie ob iniustas leges iuris privati, infensas patrimonio Ecclesiae, etiam privati perpetrant usurpationes », ma ciò per qualificare l'altra, prima delle tre censure. Altri autori la pensano diversamente; ma pel giudice basta quello ch'è certissimo, tale interpretazione della legge esser solidamente probabile: essendo dessa più benigna, essa sola *deve* applicarsi al caso, quindi non si *può* dal giudice dichiarare incorso in tale censura Francesco B. persona privata.

(1) Com'è noto, oggi il Codice in luogo di queste tre, ne pone due: una al canone 2346, riservata alla Santa Sede, contro coloro « qui bona ecclesiastica cuiuslibet generis, sive mobilia sive immobilia, sive corporalia sive incorporalia, per se vel per alios in proprios usus convertere aut usurpare praesumpserit aut impedire ne eorumdem fructus ab iis ad quos iure pertinent percipiantur »; l'altra, *nemini reservata* al canone 2347 (cfr. can. 1532, § 1) « in omnes alienationis bonorum ecclesiasticorum reos, sive dando sive accipiendo, sive consensum praebendo, si beneplacitum apostolicum – per le cose di valore superiore a 30.000 lire – fuerit scienter praetermissum ». Questa legge nuova però non poteva applicarsi al caso, se non quando fosse stata *più* favorevole pel reo (can. 2226, § 6; cfr. Wernz, *Ius decret.*, VI, 68): il che non poteva certo dirsi, se, appunto a norma del vecchio diritto, Francesco, nel caso, andava assolto.

Rimane il terzo capo, circa l'alienazione di beni ecclesiastici, per cui vengono colpiti anche gli acquirenti, a norma della Extravag. *Ambitiosae.* Ammesso pure che nella transazione vi sia alienazione e acquisto, due altre circostanze esimono Francesco B. da ogni pena: la prima è che qui si tratta semplicemente di denaro, mentre la *Ambitiosae*, quando parla di alienazioni di cose e beni ecclesiastici, secondo la opinione comune tra gli interpreti (cfr. D'Annibale, loc. cit., n. 174) riguarda solo gli immobili (escluse le *terrulae* di poco valore) e i mobili preziosi: il denaro è escluso. In secondo luogo, quando vi sia il beneplacito apostolico, esula ogni pena. Nel caso, i Padri, pochi giorni prima di stipulare l'atto notarile, ottennero dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, la facoltà di transigere anche a più dure condizioni.

Ma non omisero i giudici Rotali di osservare che tanto la legge antica (Tridentina, *Ambitiosae*) quanto la nuova (can. 2348, 2347), colpiscono non qualsiasi usurpatore di beni ecclesiastici, ma coloro che *praesumpserint* usurpare o ricevere quei beni. Ora il canone 2229, § 2, esplicitamente dichiara che quando la legge ha tale parola, *praesumpserit*, *scienter*, o altre equivalenti, per es., *ausus fuerit*, *studiose*, *temere*, *consulto egerit*, che richiedon tutte *piena* cognizione e deliberazione, tutto quello che diminuisce l'imputabilità sia da parte dell'intelletto che da parte della volontà, esente dalle pene *latae sententiae.* Così anche l'E.mo Gennari, nella I della *Consult. morali*, già scriveva « Non deve considerarsi censurato.... chi *probabilmente* crede che qualche bene di Chiesa, di diritto gli appartenga e perciò se ne impossessa. Quand'anche, probabilmente, sia della Chiesa, pure non ha luogo la censura, la quale viene fulminata contro coloro che scientemente presumono usurpare detti beni ». Ora è sicuro nel caso che Francesco ha creduto appartenergli di diritto non solo quella parte della somma che copriva le spese e i danni giudiziari (circa 35 mila lire), ma anche l'altra di lire 30.000 che rivendicava a sè e altri nipoti come beni di loro patrimonio privato frammisti ai beni della Congregazione. Questa era la tesi che aveva sostenuto dinanzi alla Congregaz. dei Vescovi e Regolari rivendicando anzi somma assai maggiore; questo dichiarò nelle trattative della transazione, di non volere che il *suo*, e niente più; e se avesse voluto più che il suo, non si sarebbe certo contentato della somma transatta. Che poi tale sua opinione fosse *probabile* risulta dai fondamenti con cui la appoggia in atti: *a*) lettere del padre Caio, 1885–1888, in cui parla di denaro loro; *b*) un libretto della Cassa di Risparmio, intestato a loro, rinvenuto quasi estinto fra le sue carte; *c*) la facoltà di testare che aveva ottenuto « volendo provvedere alla sua *coscienza* e impedire *tra parenti* futuri sconcerti », e infatti aveva rilasciato un testamento proprio nelle mani dei nipoti, sebbene poi, lo stesso giorno in cui morì, lo annullasse con l'altro fatto a totale beneficio dei Padri. Tali argomenti

anzi non mancarono di impressionare i Padri, i quali accettavano di transigere « per render la tranquillità all'animo loro *nonchè al nostro* ». Che se il Vescovo aveva già prima ammonito Francesco « che i beni intorno ai quali contendevano erano pur sempre beni della Chiesa » o un altro Padre parlò addirittura di censura, dichiarando agli eredi « che se fossero stati più remissivi, nel senso di contentarsi di una somma minore per la transazione, egli stesso si sarebbe adoperato perchè fossero assolti da qualunque censura », non è con ciò dimostrato che Francesco proprio per queste parole si convincesse che quei beni non erano suoi, in guisa da volerli per forza usurpare: manca dunque il « praesumpserit scienter usurpare » richiesto per l'esistenza del reato.

Per tali ragioni giustamente fu deciso come sopra.

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2166 (1). — *Approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie e dei conti giudiziali e di gestione dei cessati subeconomi dei benefici vacanti.*

Art. 1. – I rendiconti consuntivi delle fabbricerie, presentati alle competenti prefetture, e da queste non ancora approvati sino all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 848, debbono dalle prefetture essere restituiti, coi relativi documenti, alle fabbricerie medesime, le quali li depositeranno presso la segreteria del comune, sede della fabbriceria, dove rimarranno a disposizione di chiunque voglia consultarli.

La segreteria suddetta, appena avvenuto il deposito, ne dà notizia mediante avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio del comune e alla porta esterna della sede della fabbriceria.

Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso possono essere presentati reclami alla segreteria comunale; questa li invierà, insieme ai relativi rendiconti, muniti della dichiarazione di eseguita pubblicazione, agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti d'appello per l'esame e i provvedimenti necessari per l'approvazione definitiva.

Qualora entro il suindicato termine di trenta giorni non siano prodotti reclami, i rendiconti consuntivi si intendono approvati.

Art. 2. – Le fabbricerie devono compilare i rendiconti consuntivi, che alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 848, non siano stati presentati alle prefetture, e depositarli, entro tre mesi dall'attuazione del presente decreto, presso la segreteria del comune sede di fabbriceria.

(1) N. 14, in « Gazzetta Ufficiale » 4 gennaio 1930, n. 3.

Trascorso inutilmente il suaccennato termine, procederanno gli uffici per gli affari di culto alla compilazione e al deposito dei rendiconti a spese dei responsabili dell'omissione.

Anche per l'approvazione di tali rendiconti si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 3. – I conti giudiziali dei soppressi subeconomi, di cui all'articolo 202 del regolamento di contabilità approvato con decreto luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, non presentati alla Corte dei conti alla data dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè i conti di chiusura delle singole gestioni subeconomali, sono approvati dai competenti uffici per gli affari di culto presso le procure generali.

L'ufficio, esaminati i conti delle gestioni, emette la dichiarazione di regolarità, ovvero comunica al subeconomo i rilievi, con invito a presentare giustificazioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa.

Se il subeconomo lasci trascorrere il termine anzidetto senza fornire le giustificazioni, il conto rimane approvato, rettificato in conformità dei rilievi.

Qualora, invece, siano presentate giustificazioni dal subeconomo ma su queste non si raggiunga l'accordo, l'ufficio rimette gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto per le sue decisioni.

Se il subeconomo non accetta la decisione del Ministero, gli atti sono comunicati alla procura generale presso la Corte dei conti per la istituzione del giudizio secondo le norme di cui all'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4. – Divenuta definitiva l'approvazione dei rendiconti presentati dai subeconomi e dei conti di chiusura delle gestioni subeconomali, lo svincolo totale o parziale delle cauzioni, e l'alienazione delle medesime, è disposto con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 5. – I crediti dell'amministrazione economale derivanti sia dalla gestione del patrimonio degli economati, sia da quella dei benefici amministrati, riconosciuti in tutto o in parte inesigibili per giustificati motivi sono annullati con decreto dell'ufficio per gli affari di culto, su proposta dell'ufficio anzidetto, in tutti gli altri casi.

Per i crediti superiori a lire 50.000, il decreto di annullamento del ministro per la giustizia e gli affari di culto deve essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato.

Art. 6. – All'annullamento dei crediti riconosciuti in tutto od in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, ovvero a causa di indebita erronea liquidazione o di sentenza passata in giudicato, provvede il competente ufficio per gli affari di culto.

Art. 7. – I crediti annullati a termine degli articoli 5 e 6 sono cancellati dalle relative scritture e portati a discarico nei conti dell'economato o del subeconomato.

Art. 8. – Divenuta definitiva l'approvazione dei resoconti dei subeconomi e dei conti di chiusura delle gestioni subeconomali, gli uffici per gli affari di culto li trasmettono con gli allegati relativi al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale, a mezzo dell'amministrazione del patri-

monio riunito, di cui all'articolo 19 della legge 27 maggio 1929, n. 848, provvede alla esazione delle partite da riscuotere e al pagamento di quelle da soddisfare.

Le somme, provenienti dalla riscossione delle partite da esigere, debbono, a cura dell'amministrazione suddetta, essere impiegate in titoli di Stato in aumento del patrimonio unico, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Circolare 23 settembre 1930 del Ministero dell'Educazione Nazionale, sul riconoscimento delle lauree in teologia.

« L'articolo 40 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dispone che le lauree in sacra teologia, conferite dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato Italiano.

« Premesso che, per la pratica che in relazione al disposto dell'articolo 51 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che dovranno essere emanate le relative norme regolamentari, si reputa intanto necessario di chiarire quale sia l'efficacia da attribuirsi, nel frattempo alle lauree suindicate in relazione al disposto dell'articolo 51 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, concernente appunto il riconoscimento nel Regno dei titoli accademici conseguiti all'estero.

« È da notare subito che la citata disposizione del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non può trovare applicazione per quanto riguarda il pieno riconoscimento nel Regno delle lauree in teologia e cioè la piena equiparazione delle lauree stesse ai titoli accademici rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori, perchè il citato articolo 51 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, prevede soltanto la possibilità che i titoli accademici esteri siano dichiarati equipollenti, a tutti gli effetti, al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle Università e dagli Istituti Superiori del Regno ; mentre è noto che le Regie Università e i Regi Istituti Superiori non rilasciano lauree in teologia.

Poichè però, le lauree in teologia conferite dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, nell'attesa che siano emanate le norme di esecuzione del ricordato articolo 40 del Concordato, non possono essere diversamente considerate che come titoli di studi conseguiti all'estero, l'articolo 51 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, può trovare applicazione in quanto il laureato in teologia aspiri non già ad ottenere la dichiarazione di equipollenza della laurea in teologia ad una laurea italiana ma soltanto ad ottenere la iscrizione ad una delle Facoltà e Scuole universitarie del Regno, ai sensi del 1° comma dello stesso articolo 51, per conseguirvi la laurea o il diploma. In tal caso, le Autorità Accademiche devono decidere, nella loro competenza se gli studi in teologia e gli studi secondari compiuti dal richiedente siano da considerarsi sufficienti per l'immatricolazione alla Facoltà o Scuola cui l'interessato intende di iscriversi o stabilire, poi, se e quale riduzione di corso possa eventualmente essere concessa, in base agli studi medesimi, all'interessato.

« Si pregano le SS. LL. di voler invitare codeste Autorità Accademiche ad uniformarsi alle suindicate disposizioni, avvertendo che, naturalmente, esse avranno effetto sino a quando non siano emanate le norme di esecuzione dell'articolo 40 del Concordato ».

Roma, addì 23 settembre 1930 – Anno VIII

Circolare 18 ottobre 1930 del Presidente dell'O. N. Balilla, per l'adempimento dei doveri religiosi.

« In conformità alla legge 5 aprile 1926, e al conseguente regolamento tecnico disciplinare col quale è fatto obbligo di provvedere all'educazione e assistenza religiosa dei Balilla e Avanguardisti, questa presidenza prescrive, in pieno accordo con le Autorità Ecclesiastiche, quanto segue: 1° nelle domeniche e feste di precetto elencate dall'articolo 2 del Concordato, i giovani saranno lasciati liberi fino alle ore 10 per soddisfare ai doveri religiosi; 2° per l'istruzione religiosa il Cappellano dei Balilla e rispettivamente il Cappellano degli Avanguardisti daranno un corso di lezioni, al quale assisteranno per turno indistintamente i Balilla e gli Avanguardisti. I corsi saranno regolati in modo che ogni giovane possa assistere allo svolgimento completo del programma annuale in venti lezioni circa, presso la sede dell'Opera Nazionale Balilla; 3° nelle celebrazioni nazionali o in circostanze eccezionali qualora cadano in domenica o in festa di precetto, è consentita l'adunata prima delle ore 10. In tale caso, verrà avvisato tempestivamente da S. E. il Sottosegretario di Stato per l'Educazione fisica e giovanile, S. E. l'Ordinario Militare, perchè possa organizzare l'assistenza collettiva di tutti gli adunati alla Santa Messa ».

QUESITI MINORI

45. – Il Capitolo cattedrale di N., essendo la sua chiesa rovinata dal terremoto, officia nella chiesa filiale o succursale di S. M., come con tutte sue filiali o succursali le chiese di N. Questa chiesa di S. M., non parrocchiale, ha il suo Rettore, che è *de gremio capituli cathedralis*, ma questi non considera i colleghi che come ospiti e ricoverati nella sua chiesa, e non permette loro che di espletare le funzioni strettamente capitolari, e al canonico–parroco le parrocchiali, al quale effetto il capitolo ha eretto il fonte nella chiesa di S. M. Al contrario il Capitolo vorrebbe escludere del tutto, durante la sua permanenza, le funzioni rettorali. Chi ha ragione ?

R. La cosa dipende dal vedere se la chiesa di S. M. è, o non è *succursale* della Cattedrale, o sussidiaria, che dir si voglia. Se è tale, la chiesa di S. M. è un accessorio rispetto alla Cattedrale, e s'applica *ad litteram* l'« ubi maior, minor cessat »: l'accessorio viene assortito dal principale, e le funzioni rettorali restano *sospese* – in quanto sono incompatibili -- durante tutta la pernenza del Capitolo nella sussidiaria. Ciò deriva evidentemente dalla stessa natura di chiesa *succursale* o *sussidiaria*, ch'è appunto costituita per sussidio,

soccorso della Cattedrale in quanto questa possa averne bisogno: e il caso attuale, della necessità imposta dal terremoto, è caso tipico di questo bisogno. Il Capitolo può comportarsi dunque in questa sua chiesa, come si comportava nella cattedrale, lasciando solo quel che nella cattedrale non avrebbe fatto, al rettore della chiesa.

Se invece la chiesa di S. M. è semplicemente *filiale*, rispetto alla cattedrale ch'è *matrice*, a titolo cioè di dismembramento, la questione cambia aspetto, poichè non subentra più quell'elemento di *sussidiarietà* insita nel carattere di chiesa succursale. I diritti della matricità debbono essere fissati nell'atto di dismembrazione, o acquistati per prescrizione altrimenti son quelli che il diritto comune assegna (cfr. can. 1427, § 3), specialmente la *precedenza*. In presenza dunque del Capitolo, il rettore deve cedere in tutto la precedenza, e inoltre rispettare gli altri suoi diritti che formano la matricità, secondo le tavole di fondazione, e gli statuti capitolari legittimamente approvati. Nel rimanente non sapremmo abbastanza raccomandare una mutua condiscendenza: nè l'ospite nè l'ospitante debbono assumere quella che i tedeschi chiamano, così espressivamente.... politica dell'istrice: gli atti che i Romani condannavano « facta *ad aemulationem* » sono spesso antigiuridici, e sempre anticristiani: nè il Capitolo deve sopprimere il rettore, nè il rettore rendere intollerabile la condizione del Capitolo. Certo, giuridicamente, vanno ben distinte le mansioni capitolari e quelle rettorali; ma in pratica troppe interferenze vi saranno che solo una reciproca condiscendenza potrà rendere innocue. In ultima analisi però il Capitolo non può considerare la chiesa ospitante come capitolare, nè assumere esso le funzioni di rettore come se operasse il canone 479; ma il rettore non può in alcun modo far suoi dipendenti i Capitolari, tanto più nel caso, essendo anch'egli *de collegio*.

46. – Nel caso anzidetto, il Rettore pretende ricevere lui l'ammontare delle collette che si praticano in detta chiesa nelle Messe festive ordinate dal capo del Capitolo, dalla parrocchiale alla conventuale e Messa ultima, ammettendo solo di offrire ai dignitari e canonici celebranti un emolumento per l'incomodo. Il Capitolo non intende affatto decrescere dal suo diritto. Chi ha ragione ?

R. Codeste collette si facevano nella cattedrale durante quelle Messe che sono d'esclusivo diritto capitolare : si fanno ora nella chiesa rettorale, ma non hanno cambiato natura, nè destinazione. Quindi la pretesa del rettore ci sembra infondata, a meno che non vadano le offerte pel mantenimento del culto nelle funzioni capitolari (cera, biancheria, sacrificali etc.) e a queste spese provveda il Rettore. La considerazione che anche il rettore faceva la sua colletta, che ora non può far più, stante le Messe capitolari (se così è), metterebbe solo in contrasto *hinc inde* lo *ius non decrescendi* e potrebbe, al contrario di quello che si pretende dal rettore, soltanto creare un diritto di partecipazione del rettore al provento delle collette capitolari amministrate da chi le ha ordinate, cioè dal Capitolo.

47. – T. Canonico, chiamato dall'Ordinario, insegna Religione nel Ginnasio pareggiato comunale X, per cinque ore settimanali, per le quali lo stipendio sarebbe fissato in un massimo di lire 1750, per tutto l'anno. Tale stipendio è dubbio perchè pare che il Municipio, per le condizioni poco floride, non voglia corrisponderlo. Il

canonico suddetto per insegnare, molte volte deve assentarsi dal coro, venendo puntato e perdendo perciò la quota che gli dovrebbe spettare nelle distribuzioni, più i frutti del beneficio. In sostanza perde tutta la distribuzione, sia le ore, sia la quota prebendale della giornata.

R. Finchè la Sacra Congregazione del Concilio non emani un provvedimento generale, non resta altro che domandare alla medesima un indulto « quod rationabiliter petenti non solet denegari ».

48. – Caio, canonico, nominato d'accordo coll'Ordinario cappellano dei « Balilla », molte volte, per espletare il suo ufficio e compiere tutto il suo dovere verso i ragazzi, giusta l'ordinanza emanata recentemente con circolare della Segreteria di Stato, arriva tardi al coro e dai puntatori viene portato assente perdendo così la distribuzione corale ed i frutti del beneficio, come sopra.

R. Anche qui è inutile cercare nel diritto costituito norme per emergenze che non potevano certo prevedersi dal legislatore. Il Codice ha tolto la determinazione vaga di « utilitas ecclesiae, (o Ecclesiae ?) » sostituendo dei casi bene specificati ai canoni 420 e 421 (cfr. n. 10°). Se un caso non vi rientra, non rimane altro che domandare un indulto particolare alla Sacra Congregazione del Concilio. La stessa risposta valga per tanti quesiti consimili che ci si rivolgono.

49. – In B. vi è un Capitolo parrocchiale con statuto regolarmente approvato dall'autorità ecclesiastica e civile ai tempi dei Borboni. Il detto Capitolo si compone di tre parroci e di sei coadiutori, due per ciascun parroco. I detti coadiutori sono comparroci, hanno cioè cura d'anime in dipendenza del parroco che sostituiscono di diritto, quando egli è malato o assente. Da notare che i detti coadiutori hanno dei beneficî (sfuggiti anche alle leggi della soppressione, appunto perchè riconosciuti come beneficî aventi cura d'anime) con rendite *quasi uguali* ai beneficî dei parroci. Negli avventizi capitolari, eccetto quelli *praesente cadavere*, i detti canonici coadiutori, percepiscono parti uguali a quelle dei parroci. Per speciale costituzione di detto Capitolo – riconosciuta sempre *ab immemorabili* e dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile le Messe *pro populo* sono a carico per un terzo ciascuno del parroco e dei due coadiutori, beninteso però che la Messa parrocchiale festiva è detta sempre dal parroco. Nella vacanza dei beneficî il vicario diocesano ha rilasciato sempre il certificato per esibirlo all'Economato generale che fino all'anno scorso, tra gli altri oneri di culto inerenti al beneficio vacante, ha pagato pure il terzo delle Messe *pro populo*.

Ora essendo passata agli Ordinari l'amministrazione dei beneficî vacanti, si vorrebbe contestare al parroco tale diritto, obbligandolo alla celebrazione di tutte le Messe *pro populo*, contrariamente a quanto risulta dallo Statuto e da consuetudine antichissima.

R. La Messa *pro populo* è, per diritto comune, sempre onere personale del parroco, e grava la sua prebenda, dalla quale si considera corrisposta l'elemosina, per presunzione *iuris et de iure*, e quindi « omni exiguitatis reditum excusatione aut alia quavis exceptione remota » (can. 339): pertanto non si può concepire che essa inoltre gravi la prebenda di altro beneficio, molto meno i proventi dei vicari o cooperatori del parroco (chè tali sono i pretesi *comparroci*, stante il divieto assoluto del canone 460, § 2 « reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio »): cfr. canone 476, § 5, e anche 475, § 2. Apparisce ben facilmente come questo

solenne assoluto divieto che osta all'applicazione del canone 5 secondo comma, benchè direttamente colpisca la coesistenza di più parroci per una sola parrocchia, indirettamente si riflette anche sul divieto di addossare la Messa *pro populo* ad altri, e toglie quindi tutte le consuetudini e statuti che riducano effettivamente a un terzo, alla metà o altra frazione l'onere del parroco circa le Messe *pro populo:* se il parroco si trova costretto per malattia o altro impedimento ad addossare ad altri la effettiva celebrazione, deve corrispondere l'emolumento corrispondente, come più e più volte fu deciso. Si confronti la Sacra Congregazione del Concilio in Mandelen., *Curae animarum et Missae pro populo*, del 18 marzo 1917, ove in fatti specie assai più favorevole al parroco, la Sacra Congregazione decise essere unico il parroco, non ostante la costituzione di vicarìa curata autonoma, e addossò a lui solo l'onere della Messa *pro populo* per tutto il territorio.

50. – Le risposte inviate dal Prefetto della Commissione del Codice ai dubbi che gli si propongono, controfirmate dal Segretario, hanno esse valore autentico? Per esempio quella circa la esenzione dal digiuno per ragione di età pubblicata nel « Monitore », fascicolo aprile–maggio del 1929 (1). E se sì, perchè non vengono pubblicate negli Acta Ap. Sedis ?

R. La seconda domanda risponde alla prima: per avere valore *universale*, le risposte debbono essere promulgate negli « Acta Ap. Sedis »: finchè non lo sono restano corrispondenza privata, o tutt'al più, ufficiosa, sebbene autorevolissima. Ben è vero che il Cardinale presidente può interpretare da sè solo le difficoltà di minor peso: ma per aver valore di legge, anche queste sue risposte vanno promulgate autenticamente e non ne mancano esempi.

L'apprezzamento su la minore gravità o difficoltà della questione proposta, è bensì lasciata alla discrezione del presidente, ma anche sotto la sua responsabilità personale: la Commissione ne è investita solo quando Egli creda di portare la cosa al giudizio della medesima: che può confermare il suo apprezzamento, ma può anche (parliamo teoreticamente) non confermarlo preferendo trattar la questione in Plenaria. E anche nel merito della questione il giudizio della Plenaria potrebbe esser diverso dal suo. Perciò non conviene a chi riceve tali risposte, pubblicarle senz'altro come « Atti della Santa Sede ».

51. – La chiesa cattedrale di.... è officiata dal R.mo Capitolo che dovrebbe constare, secondo le antiche e moderne Costituzioni locali, di 12 canonici – di cui 5 dignitarii e 2 ufficii –, oltre 6 mansionarii i quali hanno sempre avuto l'obbligo di fare da ministri nelle Messe cantate dai capitolari e altri funzioni inerenti al loro ufficio.

Intanto dal 1920 sono venuti meno detti mansionarii, per mancanza di soggetti, e per conseguenza è mancata anche l'assistenza dei ministri alle Messe, perchè nessuno dei canonici si riteneva astretto da tale dovere.

Nel 1926 il vescovo del tempo compilò le nuove Costituzioni capitolari a base delle disposizioni del Codice canonico e precisamente, a tenore di quanto si prescrive

(1) Correggiamo un errore tipografico: la risposta è del 1918, non 1928 come fu stampato (*N. d. R.*).

nel canone 416, stabilì come norma che all'ufficio di ministri nelle Messe – mercè un tenue compenso, e fino a quando non ci fossero i mansionarii – erano tenuti, per turno, i soli canonici semplici, eccezion fatta delle 5 dignità e dei due ufficii. Attualmente però anche il numero dei canonici semplici – che dovrebbero essere 5 – si è molto assottigliato, si è ridotto nientemeno che a 2 soltanto (essendone uno infermo, un secondo è assente perchè attende alla cura di anime in un paese vicino, e un terzo posto è vacante). Quindi non è infrequente il caso in cui la Messa conventuale o avventizia viene celebrata da un sol prete, senza assistenti, perchè o uno dei due si assenta legittimamente, o è tenuto al turno di celebrante. Date le condizioni presenti del nostro Capitolo cattedrale così ridotto di personale, si domanda:

1° mancando uno dei canonici semplici obbligato all'ufficio di ministro, sono tenuti i dignitarii e ufficii a prestarsi per turno a sostituirlo?

2° Nel caso affermativo, a tale turno può e deve essere obbligato anche l'arcidiacono che è la prima dignità, prelato domestico e vicario generale?

Si fa notare che la prima dignità, a norma delle Costituzioni capitolari, ha tra gli altri suoi doveri, quello di celebrare la Messa solenne nei *giorni festivi di 1ª classe*, qualora *non pontificasse il vescovo*.

Può anche in considerazione di ciò essere esonerato dal turno dell'assistenza senza dire delle altre ragioni di congruenza?

R. La questione è stata già altre volte trattata dal « Monitore » con questi principî: 1° che si deve *a ogni costo* provvedere all'integrità del servizio divino ; a questa necessità cede ogni ragione di congruenza, ufficio ecc. Anche i *giubilati* potrebbero essere richiamati a servire, in mancanza di altri; 2° che nel canone 416 non c'è invano la parola « *iusta* designetur norma », che richiama la giustizia distributiva, per cui gli oneri e comodi vanno ripartiti ugualmente, e non debbono gravare esclusivamente due o quattro persone. In pratica :

1° si faccia il possibile per rimediare alle cause dello sconcerto, per esempio, nominando il vacante.

2° Ai quesiti rispondiamo: « *Affirmative* iuxta extremam necessitatem » procurando esonerare del tutto la prima dignità per le ragioni accennate: ossia all'onere si assoggettino « quantum satis » i dignitari e offici secondo la loro minore anzianità, o immediata precedenza sui canonici semplici.

52. – Nel Capitolo cattedrale di B. è sorta controversia col parroco per il diritto a chi spetta indossare la stola nelle sacre funzioni. In detto Capitolo la cura delle anime era attribuita ed annessa alla prima dignità arcidiaconale in tempi passati, ma nel 1928 il vescovo locale, con l'approvazione della Santa Sede, volle stabilire una vera e canonica parrocchia, giusta il Diritto canonico, distaccando così la cura delle anime della dignità arcidiaconale, nominando parroco uno dei canonici *de gremio* Capitolo.

Ora si domanda: 1° A chi spetta indossare la stola, nelle funzioni sia di vivi, che di esequie?

2° Il Capitolo deve indossare la stola solamente nella ufficiatura, in cattedrale; oppure in altre funzioni ed anche fuori di essa?

3° In questo caso, mancando la prima e seconda dignità nelle funzioni, si può indossare la stola dal più anziano, come era uso ed antica consuetudine, ovvero spetta sempre al nuovo parroco ?

R. Risponde *per modum unius* il decreto auth. 3065 ad II. « Cum stola sit signum officii, non iurisdictionis, stola ipsa assumenda est ab illo qui (functiones) persolvit, sive parochus sit, sive alius pro parocho sacerdos ».

Le funzioni non contemplate nel canone 462 *può* farle il Capitolo, giusta i nn. 3° e 4° del canone 415, e in tal caso, dunque, il parroco non può indossare la stola, spettando questa al canonico officiante. È poi fatto divieto al parroco di indossare la stola in coro e nelle processioni « praesente Capitulo » (decreto 3251 ad 4). Fuori della cattedrale, anche presente il Capitolo, spetta invece al parroco indossare la stola nelle esequie di un defunto pertinente alla sua chiesa (decr. 3854 ad II).

CRONACA ECCLESIASTICA

L'inaugurazione dell'anno giuridico. – Mercoledì 1° ottobre ebbe luogo nel Palazzo Apostolico Vaticano la solenne inaugurazione dell'anno giuridico. Dopo la Messa dello Spirito Santo e la prestazione del giuramento, gli Ill.mi e Rev.mi Prelati Uditori ammessi alla presenza del S. Padre, il quale poi, assisosi sul Trono nella sala ove erano convenuti anche gli Ufficiali e Avvocati del Sacro Tribunale, ascoltò il seguente indirizzo, letto dal Rev.mo Mons. Massimo Massimi, Decano:

Beatissimo Padre, nell'anno giuridico, che chiudemmo a mezz'agosto, furono definite *sessantacinque* cause, senza dire delle molte che ebbero termine in seguito a perenzione, o a rinunzia, o altrimenti. Tara le cause definite figurano le due *Taurinen.–Jurium*, delle Chiese collegiate di Giaveno e di Carmagnola. Le due cause, aventi per oggetto controversie, più che annose, secolari, avevano assunto proporzioni gigantesche, per i molti dubbi proposti, per l'enorme mole di documenti addotti dalle parti, per le scritture degli avvocati estese a più migliaia di pagine. Così straordinariamente laboriosa fu la loro definizione.

Anche in altro campo il decorso anno giuridico si mostrò pieno di vita. Parlo dello *Studio* del Nostro Tribunale, in cui si esercitarono settanta dottori in diritto, di tutte le nazioni. Negli anni precedenti non avendo mai raggiunto gl'iscritti il numero di cinquanta, abbiamo avuto un balzo in avanti, pieno di promesse. La maggioranza dei praticanti non è destinata ad esercitare la professione di avvocato rotale in Roma, ma a tornare in diocesi, dove porterà un prezioso contributo per il buon funzionamento dei Tribunali Vescovili, con grande vantaggio comune, anche della Rota, che, Tribunale di appello, vede talvolta il suo compito reso estremamente difficile dalle deficienze tecniche dei Tribunali di prima istanza. L'esempio degli Ordinari, che si rendono conto dell'importanza della cosa, inviando anche da lontane regioni un sacerdote allo *Studio* del Nostro Tribunale, vuole essere additato all'imitazione degli altri.

In seguito al Concordato tra la Santa Sede e l'Italia e ai desideri delle Curie italiane, manifestati da S. E. il Ministro Guardasigilli, la Santità Vostra accordava per un quinquennio, al Collegio Rotale la facoltà di ammettere a

patrocinare nel nostro Tribunale, per difendere le cause di cittadini o enti italiani, gli avvocati esercenti presso i Tribunali del Regno d'Italia, sotto condizioni tassativamente determinate. Valendoci di tale facoltà, abbiamo già ammesso a patrocinare in Rota alcuni illustri professori delle R. Università italiane, la cui competenza, specializzata nei vari rami del diritto, non sarà inutile al Nostro Tribunale.

In quest'occasione abbiamo avuto modo di vedere quanto sia apprezzata la Rota nell'ambiente forense e universitario italiano. Di cui uno dei più noti rappresentanti ci scriveva esprimendo la sua alta soddisfazione « per l'onore di essere ammesso a patrocinare dinanzi al primo Tribunale del mondo ». Si è così ripetuto per l'Italia ciò di cui poco prima ci aveva dato prova la Germania, che nella geniale pubblicazione dal titolo: *I Tribunali Supremi*, destinata a commemorare il cinquantenario del Tribunale dell'Impero, collocava la Rota in posto d'onore.

Tali cose non possono ispirarci vana compiacenza, se pensiamo che è alla Chiesa cattolica che si deve attribuire essenzialmente la maestà del Nostro Tribunale, che non ha limiti territoriali, e che la simpatia di cui ha sempre goduto, particolarmente nel mondo scientifico, va ascritta alla singolare sapienza giuridica dei nostri predecessori, che ci lasciarono quelle decisioni *mirabili*, come, con parola che riassume il pensiero comune, le chiama il Brugi nelle sue *Istituzioni di diritto civile italiano* (3ª ediz., pag. 9). Ora noi non sappiamo quale giudizio saranno per dare i posteri delle decisioni nostre e ciò basta a incuterci timore. Però la nobiltà ci obbliga a fare quanto più e quanto meglio possiamo per non essere degeneri, bene avvertendo che la gloria della Rota, più che dei singoli, è gloria della Chiesa e precisamente della Sede Apostolica.

Con questi pensieri, con questi propositi, apriamo il nuovo anno giuridico. Li abbiamo poco fa presentati al Signore, innanzi all'Altare, là dove abbiamo rinnovato il giuramento di compiere diligentemente il nostro dovere, animandoci con la fiducia che non ci verrà meno la grazia di Colei, che può aiutarci. E ora li presentiamo al Trono della Santità Vostra, affinchè con la Sua parola ci scuota salutarmente, e con la Sua benedizione soavemente ci conforti.

A tale indirizzo l'Augusto Pontefice rispondeva con un breve discorso.

Prima di impartire la richiesta apostolica benedizione – che Sua Santità desiderava fosse larghissima a tutti i presenti di santi e salutari conforti – il Santo Padre rilevava la felicissima superfluità di una parola che li scotesse, giacchè alla loro coscienza altissima del dovere, allo zelo che essi portavano nella trattazione della moltitudine di cause, delle quali qualche cenno aveva ascoltato dalle parole del degnissimo Decano, nulla si sarebbe potuto aggiungere; pertanto invece di una parola che li scotesse, Sua Santità era ben lieta di rivolgere loro una parola di congratulazione per l'opera loro così bene, così coscienziosamente compiuta, come ben si poteva aspettare da anime che sentono di lavorare non solo nel cospetto di tutto il mondo, ma più ancora alla presenza di Dio e della sua Chiesa. In particolare Sua Santità si rallegrava dell'aumento dei giuristi che hanno frequentato lo Studio del Tribunale. Veramente è in questo fatto una grande promessa di reciproci vantaggi che dal centro si diffonderanno alla periferia e dalla periferia ritorneranno al cen-

tro. È perciò degno di ampia lode il gesto dei Vescovi che, anche da regioni lontane, hanno mandato i loro sacerdoti a Roma ad apprendere, frequentando lo studio del Tribunale della S. Rota, come le cause vanno trattate e si trattano. Il Santo Padre pertanto, mentre proponeva questo gesto alla imitazione di tutti, lo faceva anche oggetto del suo più caldo elogio.

Aggiungeva ancora Sua Santità di sentirsi lietissimo della collaborazione degli avvocati e degli studiosi di diritto italiani alla Sacra Rota, nè poteva fare a meno di dividere con i suvi ascoltatori la gioia per le espressioni e testimonianza di altissima stima che essi avevano raccolto. Sono testimonianze che non possono lusingare la personale meschina vanità e l'amor proprio. La grandezza della Rota viene dalla maestà della Chiesa cattolica e della Santa Sede e perciò la compiacenza degli omaggi che essa riceve deve avere per loro il significato di profonda consolazione e soddisfazione di avere in qualche modo portato l'opera propria come degna continuazione del passato, così da meritare anche oggi quella stessa testimonianza che i predecessori con tanta larghezza hanno raccolto nel passato. Nessun conforto più alto e più degno potrebbe offrirsi a figli devoti di Dio Padre, della Santa Chiesa comune Madre, e della Santa Sede Apostolica, quali erano coloro a cui in quel momento il Santo Padre rivolgeva la parola e nei quali Sua Santità si compiaceva di riconoscere, quanto validi, altrettanto preziosi strumenti di governo e di regime. Con questi sentimenti, con queste, più che auguri, larghe e confortanti visioni dell'avvenire, il Santo Padre impartiva a tutti i presenti la benedizione apostolica come inizio ed auspicio del nuovo anno giuridico, dei nuovi lavori ai quali essi stavano per accingersi.

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Come già accennammo, e giova di nuovo ripetere, nella allocuzione concistoriale del 30 giugno u. s., il Santo Padre ha ordinato che le preci da recitarsi dopo la Messa per ordine del Sommo Pontefice Leone XIII, in tutta la Chiesa (tre *Ave*, *Salve*, due *Oremus*, e tre volte *Cor Iesu sacratissimum miserere nobis*), in seguito si dicano con la *speciale intenzione* di ottenere da Dio la pace religiosa in Russia e il sollievo di quel misero paese dalla tirannia comunista. Ora, per organo della Pont. Commissione pro Russia, ha esortato i sacerdoti non latini a raccomandare a Dio nella Sacra Liturgia (o Messa), questa medesima intenzione segnatamente I. Alla fine della Protesi, dopo l'ingresso del clero, alle litanie dette « grande Ektenia » dopo la settima supplicazione, che tradotta suona « Per questa città, per ogni città e paese » s'aggiunga « e pei nostri fratelli perseguitati », proseguendo come prima « preghiamo il Signore ». II. Alla fine della Liturgia, prima della benedizione sacerdotale, quando il sacerdote recita ad alta voce la preghiera, chiamata « opisthámbonos » (di dietro l'ambone) chiedendo la benedizione e la grazia di Dio per tutta la Chiesa, la frase finale: « Dà la « pace al tuo mondo, alla tua Chiesa, ai sacerdoti, a tutto il popolo », dovrà modificarsi così: « Dà la pace al tuo mondo, alle tue Chiese, *al santissimo Pontefice universale Pio Papa di Roma*, ai sacerdoti, *ai nostri fratelli che soffrono*, a tutto il tuo popolo » (1).

(1) Queste frasi sono, nel testo degli « Acta » p. 366, in lingua paleo-slava, e in caratteri glagolitici (cirilliani) intelligibili come lingua madre, a tutti gli orientali.

Con decreti della Sacra Congregazione dei Religiosi, il Santo Padre ha *definitivamente* approvate le costituzioni dei seguenti Istituti novelli: Le suore di Nostra Signora della Croce; gli oblati di San Giuseppe, d'Asti; le suore della Compassione della Beatissima Vergine Addolorata; i Gioseffiti di Grammont (Gand); le suore della Provvidenza di Portieux; le suore della Dottrina cristiana, di Siviglia; le Carmelitane del Divin Cuore di Gesù, di Ruremonda. Ha invece concessa l'approvazione *settennale*, a titolo di esperimento, alle costituzioni dei seguenti istituti: le Piccole suore di Maria del Terz'Ordine di san Francesco, di Plock; le suore Scolari del Terz'Ordine di san Francesco, di Eggenberg (Seckau); le Ministre degli infermi, di Lucca; le suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria di Paramé; le suore della Carità, di Namur; le serve del S.mo Sacramento, di Caracas; le suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, di Roma; le serve di san Giuseppe, di Salamanca; le figlie di san Giuseppe, di Santiago del Chile; le figlie della Carità del S.mo Cuore di Gesù; le terziarie Domenicane di Santa Caterina, di Arenberg (Treveri); le figlie del Purissimo Cuore della B. M. V., di Varsavia; i fratelli Francescani di Monte Bellew del Terz'Ordine di san Francesco, di Tuam (Irlanda); le suore Amanti di Gesù, figlie di Maria Immacolata, di Plasencia; le suore di san Giuseppe, di san Diego los Angelos; le Francescane Missionarie di san Giuseppe in Salford; gli *Aumôniers du Travail* (Cappellani del lavoro) di Malines.

Con Brevi Apostolici il Santo Padre ha elevato a Basiliche minori: il santuario di Materdomini, in Caposele, arcidiocesi di Conza, ove riposa il corpo del Santo taumaturgo Gerardo Majella, laico della Congregazione del S.mo Redentore, meta di innumerevoli pellegrinaggi, specie dal Mezzogiorno d'Italia (p. 479 s.); la chiesa parrocchiale di S. Martino, vescovo in Bingen, diocesi di Magonza, presso la quale crebbero non pochi santi, come san Roberto, san Wigberto, santa Berta, sant'Ildegarde, il venerabile Bartolomeo Holzhauser (p. 486); la chiesa collegiata di san Giovanni Battista in Finalmarina, diocesi di Savona, recentemente restaurata in modo magnifico (p. 487).

Lettere Pontificie. – Vengono pubblicate in « A. A. S. », due lettere del Santo Padre, ben meritevoli della comune attenzione: una, in data 28 agosto (p. 451) al signor Eugenio Engels, presidente del Comitato per la preparazione del 69° congresso dei cattolici di Germania, da tenersi a Münster in Westfalia. L'argomento fondamentale che vi si tratterà, sarà appunto l'educazione cristiana, su le norme della recente enciclica pontificia. E di ciò il Santo Padre si compiace, ma vuole che non si desista dall'organizzazione degli adulti, di ogni età e ordine, in guisa che tutti i buoni si uniscano nella difesa della famiglia e della società: si uniscano cioè sotto l'invitto stendardo di Cristo Re, la cui sovranità si estende su tutte le genti, su tutti gli affari della vita pubblica e privata; si uniscano in carità e unità, contro il pericolo comune che sovrasta dalle nuove dottrine che imbestialiscono la vita stessa degli uomini. L'altra (p. 488) è diretta ai cardinali polacchi, e a tutto l'Episcopato di quella Nazione in risposta all'indirizzo rivoltogli nella conferenza di Posen: si rallegra il Santo Padre della splendida riuscita del Congresso

nazionale eucaristico svoltosi pure in Posen, nel mese di agosto: e fa suo il loro voto che anche il prossimo o un prossimo congresso eucaristico internazionale si svolga in Polonia, quindi li esorta a preparare un concilio nazionale, per la unificazione della disciplina ecclesiastica, fra le varie consuetudini che le sparse membra della Polonia, prima di esser felicemente riunite, dovevano seguire, secondo i diversi governi cui eran soggetti. La lettera reca la data del 18 settembre.

Cause di beatificazione e canonizzazione. — È stata pubblicata in « A. A. S. », XXII, 433 con la data del 22 giugno la solenne Lettera decretale per la canonizzazione della beata Lucia Filippini, fondatrice e prima superiora dell'Istituto delle Maestre Pie del suo nome: a un breve riassunto biografico segue un transunto dei decreti emanati precedentemente lungo il corso della causa, dall'introduzione di essa, segnata l'11 luglio 1912, al presente; quindi si procede alla solenne definizione, assegnandosi la festa al 25 marzo, giorno della morte († 1732). Anche la decretale per san Teofilo da Corte (in Corsica, n. 1676; m. a Fucecchio, presso S. Miniato, 1740) viene pubblicata nel numero di novembre (p. 465) con la data del 29 giugno: firmano, oltre il S. Padre, 23 cardinali, attualmente presenti in Curia, in luogo, parzialmente, di quelli che furono presenti alla cerimonia, stante la difficoltà di avere in Roma le loro firme: l'orditura della decretale è la stessa, sebbene la causa abbia avuto più lungo corso (iniziato nel 1800 circa): la festa del nuovo Santo è assegnata al 19 maggio, giorno pure della morte; si conchiude con una speciale esortazione ai religiosi di imitare le belle virtù che rifulsero nel Santo, « il disprezzo delle cose terrene, l'intima unione a Dio in silenziosa quiete, la perfetta osservanza della Regola, lo zelo apostolico per la salute delle anime, l'ardentissimo amore di Dio e del prossimo ». Si attende ora la pubblicazione delle decretali per i santi Giovanni de Brébeuf e compagni, martiri, e di san Roberto Bellarmino.

Avviso di concorso. – È aperto presso la Sacra Congregazione di Propaganda Fide il concorso per la provvista di un ufficio di Minutante ecclesiastico nella Segreteria generale.

I sacerdoti che desiderassero prendervi parte dovranno esibire alla Segretaria stessa, entro il *7 dicembre* p. v., la domanda corredata delle opportune generalità e del « nulla osta » del relativo Ordinario.

È richiesta per l'ammissione al detto concorso la laurea in Sacra Teologia o in Diritto canonico. È poi in facoltà dei concorrenti presentare quei titoli che possono comprovare la loro capacità all'ufficio suddetto.

A titolo di informazione per i sacerdoti che volessero concorrere, si avverte:

1° che il concorso consisterà in due prove scritte, delle quali una in lingua latina, l'altra in italiano; 2° che i tempi verseranno specialmente sulla Teologia morale e sul Diritto canonico, con particolare riguardo per le missioni; 3° che si terrà in particolare considerazione la conoscenza della geografia e delle lingue estere; 4° che l'età dei concorrenti non sia inferiore ai

30 anni, nè superiore ai 40; fatta eccezione per coloro che già sono addetti a Sacre Congregazioni, Tribunali e Offici della Romana Curia.

Il concorso avrà luogo nei giorni 9 e 10 dicembre, alle ore 8,30, nella sede di Propaganda.

Circoscrizione ecclesiastica. – Con la bolla *Animarum cura*, del 1° marzo 1929, pubblicata – dopo compiuta l'esecuzione – nel fascicolo del 4 ottobre A. A. S., p. 444 ss., il Santo Padre ha provveduto al bene dei fedeli dei bacini del Guaporé e Mamoré, nel Matto Grosso (Brasile) fondando una nuova Prelatura *nullius* in Guajará–Mirim, assegnandole parte del territorio della diocesi di San Luiz de Caceres e della prelatura di Porto–Velho, comprendente la zona fra le Ande e i fiumi Madeira e Juruena: a cattedrale prelatizia è eretta la chiesa del Perpetuo soccorso; la prelatura è dichiarata suffraganea dell'archidiocesi di Cujabà, e dovrà seguire, oltre il comune, il diritto regionale fissato nel Concilio Plenario dell'America Latina. Con successivi Brevi Apostolici, il S. Padre ha eretto:

10 gennaio 1939: la Delegazione Apostolica del Congo Belga, assegnandole tanto le missioni del Congo stesso, quanto le colonie dei territori sommessi al mandato del Belgio (ib. 447). *11 gennaio:* la Delegazione Apostolica dell'Africa, cui assegna tutti i territori africani di missione non soggetti alle Delegazioni suddette, dell'Africa meridionale, dell'Egitto–Eritrea–Abissinia. *25 gennaio:* la Prefettura apostolica del Pingliang, dismembrandone il territorio dal vicariato di Tsin–chow in Cina (p. 477). *14 febbraio:* la missione indipendente di Sinkiang, dismembrata dal vicariato di Lanchowfu, pure in Cina (p. 478). *30 marzo:* la prefettura apostolica di Umtata, dismembrandola dal vicariato di Mariannhill, nell'Africa meridionale (483).

Inoltre sono state fatte importanti rettifiche di confine: *4 dicembre 1929*, tra il vicariato del Nilo superiore e la prefettura del Nilo equatoriale che guadagna il dischetto di Lira o Lango e la parte meridionale del distretto del Karamojo (ib., p. 476). *25 gennaio:* tra le diocesi di Sappa e Scutari nell'Albania, assegnando a Scutari le parrocchie di Mazzeku, Shlaku e Stojka (p. 449); id. tra le diocesi di Poona e di Bombay, unificando sotto quest'ultima tutto il territorio abitato dai Kathari, con l'assegnazione a Bombay dei paesi del Kandhala e del Kune (p. 450); *19 febbraio*: tra il vicariato del Canelos e quello di Mendez e Gualaqumza, che si annette tutto il territorio del Macas, nell'Equatore (p. 480): *30 marzo*, tra il vicariato apostolico del Canale di Suez e il Patriarcato di Gerusalemme, in guisa da farne coincidere i confini orientali con quelli attualmente vigenti tra lo Stato dell'Egitto e il mandato anglo–palestinese (p. 482); *id.*, tra la nuova arcidiocesi di Rodi e le finitime greche, in guisa da comprendere nel territorio di quella tutto il dodecanneso italiano: pertanto l'isola di Stampalia viene sottratta da Santorino, Patmos e Lisson da Chio (p. 484), *id.*, tra il vicariato del Transvaal e quello del Kimberley, acquistando quest'ultimo i distretti civili di Marico e Rustemburg, nell'Africa meridionale (ib., p. 485).

Altra mutazione di confine in Polonia effettua un decreto della Sacra Congregazione del 23 maggio, tra Varsavia e Lodz, che guadagna i due villaggi di Albertów e Jankóvek (p. 454).

Per gli appelli: l'arcivescovo di Tokio, capitale del Giappone, ha designato la Curia di Osaka; il Prefetto apostolico di Pengyang la Curia del vicariato apostolico di Seoul.

Nuovi Vescovi. – Il Santo Padre ha, tra gli altri, nominato anche i seguenti vescovi di sedi residenziali: 28 agosto, mons. Lugi Scheiwiler, vescovo di *Sangallo* in Svizzera; 2 settembre: mons. Ippolito Agudelo, vescovo di *Pasto*, in Colombia; mons. Stanislao Adamski, vescovo di *Katovice*, nella Slesia polacca; mons. Massimiliano Kaller, vescovo di *Warmia*; 16 settembre: mons. Mario Toccabelli, parroco di Chiari (Brescia), vescovo di *Alatri*; 17 settembre: mons. Giuseppe Kumpfmüller vescovo di *Augusta* in Baviera; 9 ottobre: mons. Santino Margana, parroco di Lagnasco (Saluzzo) vescovo di *Civita Castellana*, *Orte* e *Gallese*; 16 ottobre: mons. Agostino Packa, vescovo di *Timisoara* e mons. Stefano Fiedler, vescovo di *Szatmar* e *Oradea Mare* in Rumenia: 17 ottobre: mons. Alessandro Rusu, vescovo della nuova diocesi di *Maramures* pure in Rumenia, e amministratore apostolico per gli armeni di Rumenia, con sede in Gherla, mons. Sahag Gokian; 24 ottobre: mons. Sebastiano Cornelio Cuccarollo, già vescov. di Bovino arcivescovo di Otranto.

Lutti nel Sacro Collegio. – Tre nuovi decessi hanno funestato l'altissimo Consesso. Il 23 ottobre, spirava nel bacio del Signore il cardinale Vincenzo Casanova y Marzol, arcivescovo di Granata. Nato il 10 aprile 1854 in Borja, diocesi di Tarragona, percorsi con lode gli studi ecclesiastici, prima nella sua diocesi poi a Madrid, laureandosi in teologia, appena ordinato sacerdote si dedicò al ministero pastorale, dando prove di zelo illuminato nell'ufficio di parroco di San Miguel de Alfaro, indi di Nostra Signora del Buon Consiglio. Consacrato, nel 1908, vescovo di Almeria, dopo tredici anni fu promosso alla sede arcivescovile di Granata. Creato cardinale dal regnante Pontefice nel Concistoro del 30 marzo del 1925, e ricevuta la berretta cardinalizia dalle mani di Re Alfonso, nel Concistoro del 14 dicembre fu a Roma per l'imposizione del Cappello, nel quale Concistoro gli fu assegnato il titolo presbiterale dei Ss. Vitale, Gervasio e Protasio. L'ardore apostolico, di cui aveva dato luminosi esempi, soprattutto nel promuovere la formazione del clero, la buona stampa, l'istruzione religiosa, sembrò rianimarsi più vivace al tramonto della vita, come ne fanno fede il Congresso catechistico nazionale, celebrato a Granata nel 1926, l'opera sua per la pace religiosa del Messico, per gli Esercizi Spirituali, per la restaurazione della musica sacra e la conoscenza della liturgia; e ancora l'anno scorso, nel settembre, quasi a corona del suo apostolato, il pio arcivescovo aveva voluto consacrare solennemente al Sacro Cuore di Gesù l'archidiocesi. Il defunto cardinale appartenne alle Congregazioni dei Religiosi, dei Riti e della Rev. Fabbrica di San Pietro.

Venerdì 7 novembre piamente spirava il cardinale Alfonso Maria Mistrangelo, arcivescovo di Firenze.

Era nato in Savona il 26 aprile 1852. Entrato ancor bambino nel Collegio « Semeria » delle Missioni, fin dall'inizio diede prove non dubbie delle disposizioni del suo animo per lo studio e per la pietà. Dopo qualche anno confermò tali promettenti inizi, dedicandosi, nelle ore libere, all'insegnamento

del catechismo nelle varie chiese della città, ed in altre molteplici opere di attività scolastica. Di lì passava al Convitto vescovile, e, a diciassette anni, entrava nel Seminario diocesano accoltovi da mons. Cerruti. Più tardi, avendo letta la vita di san Giuseppe Calasanzio, sentì chiaramente la vocazione di entrare nell'Ordine delle Scuole Pie e, a diciannove anni, vestì l'abito nel Collegio calasanziano di Finalborgo.

Poco dopo, ordinato sacerdote, si dedicò alla predicazione, subito riscotendo fama di ottimo oratore, tanto per la dottrina, quanto per la genialità e profondità del pensiero. Genova, Napoli, Firenze, Pisa e Roma ricordano le folle accorse alle sue prediche. Pertanto i superiori lo vollero a 28 anni, Rettore del Collegio di Ovada, che allora contava ben settecento alunni. Giunte però le sue lodi all'orecchio di Leone XIII di s. m. volle il Pontefice nominarlo alla sede vescovile di Pontremoli, alla quale fu preconizzato nel Concistoro del 19 dicembre 1892. Da tale sede fu promosso nel giugno del 1899, alla sede arcivescovile di Firenze, nella quale fece solenne ingresso il 17 dicembre dello stesso anno.

Nel 1900 Leone XIII nominò mons. Mistrangelo, generale dell'Ordine degli Scolopi, con lo speciale incarico di riunire le provincie di Spagna, di America e dell'impero austro-ungarico; e il prelato compì la delicata missione con grandissimo successo.

Nel governo dell'archidiocesi fiorentina riuscì ad accattivarsi l'affetto di tutti e financo le simpatie degli avversari, per il suo tratto gentile e per la sua grande carità, che rifulse più specialmente nelle opere di elevazione e di conforto durante l'ultima guerra e di premurosa, assistenza ai bisognosi di aiuto e di asilo, conseguendo anche onorifici ed alti riconoscimenti da parte dello Stato.

Fu quindi con plauso comune elevato al fastigio della Porpora romana nel Concistoro del 6 dicembre 1915 con il titolo di Santa Maria degli Angeli alle Terme.

È impossibile ricordar tutta la multiforme operosità svolta dall'arcivescovo e dal principe della Chiesa nella insigne cattedra di Sant'Antonino. La formazione del clero, l'istruzione religiosa, le opere di carità, l'azione cattolica, il decoro della Casa di Dio, la restaurazione degli edifici sacri, la nostra stampa ebbero in lui un campione ed un promotore sempre fervido ed instancabile.

Fu carissimo a tutto il suo gregge: ad esso sapeva somministrare il dono dell'insegnamento pastorale con documenti nei quali lo scrittore forbito ed elegante gareggiava con il vescovo zelantissimo e quanto mai sollecito del bene del suo popolo.

Apparteneva alle Sacre Congregazioni concistoriali, dei religiosi, Cerimoniale, dei Seminari ed Università degli studi.

Pure venerdì 7 novembre, in seguito ad improvviso malore, rendeva l'anima a Dio il Cardinale Alessio Charost, arcivescovo di Rennes.

Nacque a Le Mans il 14 novembre 1860. Compiuti i primi studi nella sua diocesi, per le sue preziose qualità di ingegno e di pietà, fu dai superiori inviato a Roma, al Pontificio Seminario francese.

Laureatosi alla Università gregoriana in Sacra teologia e in Diritto canonico e ordinato sacerdote nel 1883, tornò in patria e ad Angers, presso quella

Università volle ancora seguire altri corsi di studi, a completamento della sua già vasta erudizione.

Poco dopo il cardinale Labouré, arcivescovo di Rennes, chiamò il giovane sacerdote presso di sè, dandogli dapprima l'incarico di suo segretario e poi la carica di Vicario generale dell'archidiocesi. In ambedue queste delicate mansioni mons. Charost seppe conquistarsi le generali simpatie, curando, specie nel campo dell'insegnamento, incarico che gli era stato più particolarmente affidato, la gloria di Dio e la salute delle anime.

A più vaste opere di attività era però chiamato un così ardente servitore della Chiesa e perciò, nel 1913, mons. Charost fu eletto vescovo titolare di Miletopoli ed ausiliare dell'arciv. di Cambrai con funzioni di Vicario generale per la diocesi di Lilla, allora allora creata e della quale divenne quindi il primo vescovo.

Sul gregge che la Divina Provvidenza gli aveva commesso ben presto si scatenò, in tutti i suoi orrori, la tempesta della grande guerra. Nelle ore più difficili ed angosciose mons. Charost seppe essere sempre all'altezza del suo nobilissimo ufficio, prodigandosi in opere di conforto, di assistenza, di protezione e di carità e meritando universale riconoscenza ed altissime distinzioni anche da parte delle civili autorità.

Tanti meriti lo designarono per maggiori cure apostoliche: e così, nel 1920, il vescovo di Lilla fu promosso alla sede titolare arcivescovile di Chersoneso e nominato coadiutore del cardinale Dubourg, arcivescovo di Rennes, al quale succedette un anno dopo.

Nel Concistoro dell'11 dicembre 1922 il Santo Padre Pio XI chiamava mons. Charost al supremo Senato della Chiesa, conferendogli il titolo di Santa Maria della Vittoria.

In tutti i gradi della sua ascensione: da Roma a Rennes, da Rennes a Cambrai e Lilla e poi di nuovo a Rennes, dovunque amato e venerato, il cardinale seppe imporsi alla generale ammirazione per la sua pietà, il suo zelo, la sua scienza profonda, la cultura letteraria e la smagliante eloquenza di cui era arricchito.

Oltremodo intenso fu lo sviluppo dato dal defunto Porporato alle opere cattolico-sociali che fiorirono nella archidiocesi sotto l'impulso di tanto Pastore, e come fecero amata e desiderata la sua guida in vita così rendono in benedizione, ora, la sua memoria.

Il cardinale Charost fu legato pontificio nel 1925 alle feste centenarie del cardinale Lavigerie ad Algeri e Cartagine, al cinquantenario dell'Università Cattolica di Lilla nel 1927, e alle feste missionarie di Lisieux, in onore di santa Teresa del Bambino Gesù nel settembre del 1929.

Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Sacramenti, dei Riti, dei Seminari e delle Università degli studi.

Necrologio. – Sono deceduti: 14 agosto: mons. Valeriano D'Sousa, vescovo di Mangalore; 27 agosto: mons. Ippolito de la Celle, vescovo di Nancy e Toul; 7 settembre: mons. Pietro Benedetti, dei Missionari del Sacro Cuore, arciv. titolare di Tiro; 28 settembre: mons. Maurizio Rivière, arciv. di Aix in Provenza; 16 ottobre: mons. Giovanni Scotti, arciv. di Rossano; 30 ottobre: mons. Carlo Agostino Kilian, vescovo di Limburgo.

RECENSIONI

GIUSTINA GUALA CAMPELLO, *Il valore della Croce prima e dopo Cristo.* (Studio storico religioso dalle origini al V secolo). Un vol. in-8° con 150 illustrazioni, L. 20. – Roma, Desclée e C.

La contessa Giustina Guala Campello – scrittrice colta e profonda – in questo libro si propone lo scopo non tanto di istruire quanto di migliorare le menti specialmente giovanili alla meditazione e allo studio storico e religioso della Croce, di questo divino oggetto di inesauribile bellezza, di cui cerca le tracce luminose nel simbolismo, nella storia, nell'arte e nel culto primitivo, dalle origini fino al V secolo.

Nella prima parte del volume, elegantissimo, ordinatamente diviso in capitoli, studia la Croce come segno universale, ne dà un'ampia definizione nella pluralità de' suoi molteplici significati – materiale, grafico, storico, simbolico, metaforico, cristiano – sia nella diversità delle sue rappresentazioni durante la preistoria, sia nelle varie regioni della terra dove, fino dalla più alta antichità, fu simbolo, segno fonetico e magico, geroglifico, amuleto e figura profetica in cui i diversi popoli – sebbene inconsapevoli del valore predestinatole – vedevano, a modo loro, un significato di vita e di salvezza.

Dopo avere illustrato questo oggetto cruciforme come simbolo e realtà, vita e morte, gloria e obbrobrio, patibolo e trono regale del figlio di Dio – il quale accentra vivifica e redime ogni cosa – l'autrice, raccogliendo le mistiche voci della Patristica e della Liturgia cristiana, s'indugia a parlare delle feste, delle venerande tradizioni, del culto pubblico e privato della Croce che – velata nei simboli o raggiante su gli altari – accompagna il fedele sempre nella sua vita sociale o individuale.

Dominante nelle cripte cimiteriali e nel silenzio delle catacombe per l'intrepida fede dei candidati al martirio, tracciata con simboli densi di significato dogmatico rivelanti in mille modi l'intenzione di celare e di manifestare in pari tempo il culto per il santo segno di redenzione, parla alla mente e al cuore del lettore tutto un linguaggio di fede e di speranza che, in un eloquente cifrario dogmatico, fa sentire in modo tangibile quale effluvio di grazia circolasse là sotto terra, fino dai primi giorni del cristianesimo.

Senza offendere la dignità dei testi canonici, non omette di parlare degli oracoli sibillini riferentisi alla Croce e alla passione di G. Cristo, dimostrando che nel paganesimo e specialmente nei tempi più vicini all'avvento del Messia era diffusa l'aspettazione ansiosa e talvolta profetica di un'èra nuova.

Esaminata nel labaro costantiniano, nella letteratura cristiana antica, contemplata e ricercata per ogni dove ne' suoi vari aspetti e nella pluralità de' suoi significati talora contrastanti, la ritrova nel *sancta sanctorum* di ogni cristiano non sinonimo di morte ma simbolo di quella vita che – immenso dono di Dio – non arriva a noi se non per la redentrice Croce del Cristo, imprimendosi rinnovandosi ininterrottamente nell'anima de' suoi figli.

Questo libro di Giustina Guala Campello è destinato non soltanto per gli studiosi di archeologia e di storia dell'arte ma specialmente per tutti coloro che intendono approfondire la propria cultura mistica e religiosa e che, nella Croce luminosa del Cristo, vedono la risurrezione e la vita.

FATTI DEL MESE

Negli ultimi giorni di agosto si sparse la sensazionale notizia che una nave norvegese la *Bratvaag* al comando del capitano G. Horn, aveva ritrovato nell' isola Branca ad ovest del gruppo della Terra di Francesco Giuseppe, i resti della sfortunata spedizione di Andrée al Polo Nord, compiuta in pallone l'11 luglio 1897: i tre aeronauti Andrée, Strindberg e Fraenkel visti partire dalle Spitzbergen non avevano più data alcuna notizia di sè. Ora dopo 33 anni precisi si ritrovavano il loro accampamento ultimo e le loro salme per l' eccezionale disgelo della crosta ghiacciata che aveva tutto ricoperto. La notizia fu confermata sebbene non in tutti i particolari del primo momento: i resti della spedizione furono recati in patria, e tra essi furono rinvenuti diarii di Andrée e di Strindberg dai quali si apprese che il pallone cominciò a perdere gas quasi subito dopo la partenza, facendo ad ogni momento presentire la catastrofe. Ciò non ostante gli eroici aeronauti diressero tutti i loro sforzi verso la meta, pur consapevoli che sarebbe senza il ritorno, ch'era invece sì facile nel principio. Così con penosi sbalzi il pallone fu portato fino all'83° Nord, ove definitivamente si accasciò. I tre intrapresero allora la via del ritorno, a piedi e dopo stenti infiniti, percorsi ben 400 km., toccarono l'isola alla fine di settembre, troppo tardi per essere soccorsi; la notte polare li fece in breve sue vittime, e da questa notte l'aurora gloriosa di questo rinvenimento. Dal 1° ottobre all'8 settembre in due riprese le salme e tutti i cimeli della spedizione furono ricondotti in Svezia, con commoventi manifestazioni di tutta la nazione, anzi di tutto il mondo.

Il medesimo periodo di tempo non trascorse tranquillo in Perù ove la rivoluzione militare occasionata da questioni finanziarie detronizzò il nobile presidente Leguia, per sostituirvi da ultimo il generale Sanchez Cerro: tutti i ministri precedenti furono messi sotto processo; così pure nell'Argentina, il vecchio ed energico presidente Irigoyen dovè cedere all'insurrezione militare capitanata dal generale Urilburu, che gli si sostituì: anche qui furono in causa conflitti salariali. Anche in Europa il disagio economico comincia a creare turbolenze: il 1° settembre s'ebbero tumulti e Budapest con 2 morti e oltre 300 feriti; in Polonia il movimento d'origine parlamentare, fu bruscamente troncato dalla ferrea mano del maresciallo Pilsudski, che sciolse il Parlamento per aver mano libera contro i capi dell'opposizione, in breve racchiusi quasi tutti nel forte di Brest-Litkowski. In Cina sembra delinearsi il principio della fine dei moti civili, per merito del capo Mancese, che si è messo in mezzo con forte nerbo di truppe, fra i conflittanti nordisti e sudisti, e pare ottenga il miglior successo in favore della pacificazione del Paese.

L'8 settembre si riaprì la Sessione della Lega delle Nazioni a Ginevra: si ottennero notevoli decisioni, ma la più importante, pel disarmo, è ancora da elaborarsi: anzi, purtroppo, il 19 settembre fu annunziata ufficialmente la sospensione delle trattative tra l'Italia e la Francia circa la questione navale, ostinandosi quest'ultima a chiedere almeno il 50 % di superiorità numerica: essa non fa del resto alcun mistero circa il febbrile aumento degli armamenti in tutta la frontiera orientale. Su ciò parve influire l'esito delle elezioni parlamentari in Germania, tenutesi il 14 settembre, con un trionfo clamoroso dei social-nazionalisti di Hitler capo del cosiddetto Fascismo tedesco e dei partiti congeneri, che pone in un equilibrio assai instabile il partito social-democratico imperante, fautore dell'esecuzione integrale dei Trattati che chiusero la guerra mondiale: proprio quei giorni il nostro Duce in un notevole discorso aveva ribadita la tesi della necessaria revisione di quei Trattati.

Nel Belgio il processo contro l'attentatore De Rosa si è chiuso il 25 settembre con la mite condanna a 5 anni di reclu-

sione: pochi giorni prima in Italia al processo di Trieste contro i dinamitardi del « Popolo », aveva per risultato la fucilazione di quattro affiliati alla *Oriuna* jugoslava, e la condanna di 14 altri a vari anni di reclusione.

In più spirabil aere ci riportano le belle celebrazioni eucaristiche contemporanee di Loreto (10–14 settembre), ove fu trattato l'importante tema dell'« Eucaristia e la famiglia », e di Zagabria in Jugoslavia; nonchè le romane: Congresso dell'Apostolato della Preghiera, Settimana biblica, Congresso dei Medici, degli Africanisti; tutti chiusi alla presenza del S. Padre, ch'ebbe per ciascuno acconce parole: il 4 ottobre si inaugurò la Mostra missionaria vaticana, comprendente i doni degli industriali italiani d'Italia alle missioni in onore del S. Giubileo sacerdotale del S. Padre. Insieme si annunziò il futuro matrimonio tra la principessa Giovanna e Boris III, re di Bulgaria, le quali, con le dispense e cauzioni giusta i canoni 1061, 1063, e 1109 furono solennemente celebrate ad Assisi il 25 nella Basilica superiore di S. Francesco: nel contempo si teneva in Atene un Congresso di tutte le Nazioni balcaniche rappresentate da 78 delegati, che si federarono a Delfo, l'11 ottobre in una Lega pacifica, unificando particolarmente quanto riguarda le comunicazioni e gli scambi.

A Roma il Gran Consiglio presieduto dal Duce, tenne le sue sedute dall'8–11 e dal 15–21, deliberando fra gli altri importanti provvedimenti, la sostituzione dell'11 febbraio al XX settembre come data festiva del compimento dell'unità italiana; il censimento pel 1931, da rinnovarsi di seguito ogni *quinquennio*; l'andata in vigore col 1° luglio 1931 dei nuovi Codici penale e di procedura penale. con importanti aggiunge circa la materia commerciale, e dettando a modo di dichiarazioni, utili norme circa il contenere gli sport e l'atletismo in genere, specialmente il femminile, in costante raccordo coi doveri religiosi e le norme della morale. Il 15 ottobre fu solennemente commemorato il secondo millennio della nascita di Virgilio: e gli fecero degno contorno varie adunanze corporative circa l'incremento agricolo nel paese. Furono pubblicate interessanti statistiche circa la « battaglia del grano » che ne dimostrano sempre più evidente la relativa utilità, e circa i matrimoni celebrati in Italia nel primo anno di Concordato, che assegna appena il 0,05 per cento, (½ per mille) ai matrimoni contratti dinanzi a ministri acattolici. Notevole l'esempio della Sardegna, ove non se ne ha neanche uno.

Segnaliamo ancora queste effemeridi: *2 settembre*: i due aviatori Costes e Bellonte compiono il volo da Parigi a New York, in 37 ore; *3-4 settembre:* ciclone devastatore a San Domingo; 4 *settembre*: nascita del secondo erede presuntivo alla corona del Belgio, Balduino, figlio del duca e duchessa di Brabante; *23 settembre*: moti rivoluzionari repressi nel Chile; *27 settembre:* caduta dei ministeri in Austria e Turchia; *5 ottobre:* catastrofe del dirigibile inglese R. 101 presso Beauvais, con la morte di 49 persone, tra cui lo stesso ministro dell'Aria di Inghilterra; *19 ottobre:* morte del valentissimo Padre Leopoldo Fonck. S. J. primo preside del Pontificio Istituto Biblico; *20 ottobre:* dichiarazione del Governo britannico circa la sua politica in Palestina, più inclinata a imparzialità pei due elementi, arabo ed ebraico; *24 ottobre:* la rivoluzione rovescia anche il governo del Brasile sostituendo al capo conservatore Luiz, il capo liberale G. Vargas; *30 ottobre:* scosse di terremoto nelle Marche, specie a Sinigaglia e dintorni: circa 20 morti.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16